



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N.¹²...../2023

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. il quale prevede: *“Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”*;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. il quale prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale”*.

Premesso che:

a seguito di accertamento del Tecnico Comunale eseguito **in località Cretaio**, veniva redatta la relazione tecnica acquisita al protocollo comunale n. 9702 in data 06.09.2023, con la quale è stato accertato quanto segue:

“Si premette che il fondo di proprietà del sig. Messina Antonio Pietro, individuato in catasto al foglio n. 2 part. n. 5 e 335, nel corso degli anni è stato più volte oggetto di svariati accertamenti e conseguenti provvedimenti amministrativi e penali (ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi n. 143/99, 165/99 e 220/99 e sequestri del Corpo Forestale dello stato del 24.07.1999 e del 26.03.2001) per la realizzazione di tracciati di strada e lo sversamento di materiali da risulta.



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Tutto quanto ciò premesso, all'atto del presente accertamento si è rilevato quanto segue: risultano proseguite le attività di sversamento abusivo di terreno e materiali da risulta all'interno del fondo in questione; più precisamente, sul fronte nord ovest del fondo, a confine con la predetta "Cava Pozzillo". In quest'ultima area, risulta eseguito il taglio della vegetazione e delle alberature esistenti, creando, attraverso lo sversamento di terreno da risulta una sorta di tracciato di strada che determina l'accesso al ciglio del costone laterale al corso di lava.

L'attività rilevata con creazione del predetto tracciato di strada, permette di continuare le attività di sversamento, allo stato, direttamente nel vallone Sinigallia. Detto tracciato, presenta una lunghezza circa mt. 65,00 ed una larghezza che varia da circa mt. 20,00 (nella parte a monte) a circa mt. 7,00 (nella parte a valle); inoltre lungo lo stesso, risulta sversato un cumulo di materiale da risulta occupante un volume di circa mc. 27,00.

Dalle verifiche effettuate, le suddette attività appaiono essere state svolte all'interno del nostro territorio comunale, precisamente sulla particella n. 335 del foglio n. 2, ed in gran parte, all'interno del territorio di Casamicciola Terme e più precisamente all'interno del fondo identificato catasto al foglio n. 4 part.lle n. 4 e 5 (di proprietà del Comune di Casamicciola Terme), accedendo però, come si è precisato, dai fondi di proprietà Messina all'interno del territorio comunale di Barano d'Ischia".

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e segnatamente l'art. 192, il quale prevede:



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- Al comma 1: *“L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati “.*
- Al comma 3: *“Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.*

Rilevato che lo sversamento di rifiuti, in aperta violazione dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs n.152/2006, ha interessato anche il fondo contraddistinto in catasto al foglio n. 2 mappale n. 335, intestato al sig. **Messina Antonio Pietro** nato a Martis (SS) il 29.05.1951 e residente in Ischia (NA) alla via Roma n. 41;

Ritenuto che quanto sopra descritto possa essere causa di potenziali rischi per la sicurezza, l’igiene e sanità pubblica, e pertanto si rende necessario provvedere immediatamente alla rimozione, ed allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

Ritenuto configurarsi la fattispecie previste dall’art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Constatato che nella specie ricorrono i presupposti della necessità e della urgenza, stante quanto verificatosi e la situazione di pericolo che ne è derivata;



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Visto l'art. 7 delle Legge 241/1990 e s.m.i. il quale prevede che per i provvedimenti caratterizzati da ragione di celerità del procedimento, individuabile nella fattispecie dalla necessità di garantire la tutela dell'igiene pubblica e dell'ambiente, possa omettersi la comunicazione di avvio del procedimento nelle modalità previste dall'art. 8 della citata Legge 241/1990;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati:

-Al sig. **Messina Antonio Pietro** nato a Martis (SS) il 29.05.1951 e residente in Ischia (NA) alla via Roma n. 41; in qualità di proprietario del terreno contraddistinto in catasto al foglio n. 2 mappale n. 335 meglio sotto generalizzato:

- di provvedere, con decorrenza immediata e comunque entro giorni 60 (sessanta) dal ricevimento del presente provvedimento, al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione dei rifiuti, nonché lo smaltimento degli stessi nei modi di legge a mezzo ditta specializzata;

- di attrezzare l'area oggetto di ordinanza con idonee opere al fine di impedire l'accesso ad estranei in modo da prevenire eventuali futuri abbandoni;

- di trasmettere al Comune di Barano d'Ischia- Ufficio Tecnico Comunale Servizio Ambiente, entro 30 giorni dalla conclusione delle



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

operazioni, la comunicazione di avvenuta esecuzione della presente Ordinanza, corredata di opportuno materiale fotografico e della documentazione dei relativi formulari di smaltimento rifiuti al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line di questo Ente;
2. che la Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;


INFORMA

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni, nonché ricorso al Prefetto entro 30 giorni.

Dalla Residenza municipale, 08.09.2023

IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudio





Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto nella qualità di
..... ho notificato l'antescritto atto a
..... oggi

Firma del soggetto notificante

Firma del soggetto ricevente

.....

.....